

Alle Organizzazioni sindacali del  
comparto Funzioni centrali

**OGGETTO: Progressioni economiche 2021 - chiarimenti**

Al termine della riunione sindacale del 14 settembre scorso, sono state poste all'attenzione della scrivente talune tematiche relative alla procedura di attribuzione degli sviluppi economici avviata in applicazione dell'accordo del 14 marzo 2022 e in corso di completamento.

In particolare, sono stati evidenziati tre temi:

- 1) il riconoscimento tra i titoli post laurea, di quelli conseguiti presso istituti non universitari;
- 2) il riconoscimento delle lauree in agraria e geologia come attinenti ai settori di attività dell'Agenzia;
- 3) la gestione dell'impatto di pronunce passate in giudicato relative a procedure di sviluppo economico di anni precedenti.

L'approfondimento svolto ha condotto alle seguenti valutazioni.

Quanto al primo punto, è utile premettere che nelle istruzioni operative inviate alle Direzioni regionali in relazione alla procedura di sviluppo economico in corso, è stato specificato che sono valutabili i seguenti titoli post-laurea per il cui conseguimento è necessario il possesso di una laurea specifica e il superamento di un esame finale:

- master universitari di 1° e 2° livello (con 60 crediti formativi pari a 1500 ore) e corsi di specializzazione universitari di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- dottorati di ricerca;
- abilitazioni professionali.

È stato inoltre chiarito che sono oggetto di valutazione anche i master universitari conseguiti prima della riforma del sistema universitario attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 purché abbiano durata almeno annuale o pari a 1500 ore e il superamento di un esame finale.

Sono valutabili anche i master e i corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in quanto scuole pubbliche di riferimento per l'Agenzia ai sensi D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 e del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I titoli rilasciati da queste scuole pubbliche di formazione sono valutabili ove abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria di cui sopra per impegno in attività formative. In ogni caso i titoli post-laurea sono valutati se conseguiti in discipline e materie attinenti ai diversi settori dell'Agenzia e strumentali alle attività svolte in Agenzia. In applicazione di tale criterio, è rilevante ad esempio il conseguimento di un master in diritto tributario, diritto amministrativo e diritto del lavoro oppure di un diploma di specializzazione in professioni legali o dell'abilitazione di avvocato o commercialista.

Ciò premesso, tenuto conto delle valutazioni espresse a margine della riunione sindacale del 14 settembre, si concorda nel ritenere equiparati ai titoli universitari quelli conseguiti presso soggetti di diretta emanazione di istituti universitari (es. Business school di LUISS), non saranno invece considerati validi i titoli conseguiti presso soggetti privati che operano in convenzione con Università.

Quanto al secondo punto esaminato, l'approfondimento eseguito conduce a confermare il criterio applicato nelle precedenti procedure di progressioni economiche, di non considerare le lauree in Scienze Agrarie e Geologia attinenti, in quanto titoli di studio non previsti nei bandi di concorso per funzionario, anche tecnico (cfr. bando di concorso per 100 funzionari tecnici pubblicato in GU giorno 11 marzo 2022 in fase di svolgimento).

Una diversa valutazione, peraltro adottata nel corso dello svolgimento di una procedura i cui esiti sono quasi completati, esporrebbe la relativa graduatoria a revisioni per applicazione di criteri nuovi.

Quanto al terzo aspetto segnalato, il caso concreto al momento da affrontare riguarda l'esecuzione di una sentenza definitiva che ha inciso la graduatoria degli sviluppi

economici dell'anno 2017 dalla fascia F1 alla F2 della terza area della Direzione Regionale della Campania. Per effetto del giudicato, si è determinata la retrocessione di due colleghi da F2 a F1, con le conseguenze sulla procedura in corso.

Al riguardo, tenuto conto che la fattispecie presenta aspetti di complessità di natura giuridico-contabile da affrontare anche con il coinvolgimento degli organi di controllo, nell'attuale fase di stesura delle graduatorie relative alle progressioni economiche in corso l'Agenzia utilizzerà l'istituto della *ammissione con riserva* nei confronti dei soggetti coinvolti; ciò al fine di non penalizzare i colleghi, di rispettare le tempistiche già condivise di chiusura della procedura, acquisire i necessari pareri e assumere, anche in sede di contrattazione sindacale, le corrette misure che dovranno anche tener conto del verificarsi di ulteriori analoghe esigenze.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

*firmato digitalmente*